

**Regione Automa della Valle d'Aosta
Region Autonome de la Vallée d'Aoste**



**Comune di Ayas
Comune de Ayas**

**Progetto esecutivo di adeguamento del campo sportivo di Champoluc e riqualificazione area verde circostante - Pian di ler -
-STRALCIO-**

Oggetto:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data:

Scala:

-

Tavola:

Progettisti:
arch. M.Freppaz
arch. P. Marquis
ing. P. Favre
Studio Associato di architettura Freppaz & Marquis
Viale IV Novembre n.18 Saint-Vincent (AO)

CSA

INDICE

CAPO I - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI.....	1
ART. I.1. OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. I.2. AMMONTARE DELL'APPALTO	2
A) IMPORTO RELATIVO AI LAVORI.....	3
B) ONERI PER LA SICUREZZA (SUDDIVISI PER CATEGORIE).....	4
ART. I.3. DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI CATEGORIE DI LAVORO	5
ART. I.4. OPERE IN ECONOMIA.....	5
CAPO II - DISCIPLINA DEL CONTRATTO.....	6
ART. II.1. RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI.....	6
ART. II.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. II.2BIS. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	7
ART. II.3. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	7
ART. II.4. CASI DI SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALLA STAZIONE APPALTANTE	8
1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI.....	8
1BIS. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VARIANTI.....	8
1TER. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO	8
2. PROVVEDIMENTI SEGUENTI LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI	9
3. RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO	9
ART. II.5. MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	10
ART. II.6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	10
ART. II.7. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO	10
ART. II.8. RESPONSABILITÀ TECNICA DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE – DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE.....	11
ART. II.9. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. II.10. PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI.....	15
ART. II.11. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	16
ART. II.12. PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L'ESECUZIONE DELLE OPERE	17
1. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	17
2. ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	19
3. PROVVISTA DEI MATERIALI.....	20
4. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	20
ART. II.13. PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	24
ART. II.14. RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	25
CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI.....	26
ART. III.1. GARANZIE.....	26
A) NORME GENERALI	26
B) CAUZIONE PROVVISORIA	26
C) CAUZIONE DEFINITIVA	27

D) ASSICURAZIONI	27
E) FIDEIUSSIONI	28
ART. III.2. SUBAPPALTO	28
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	28
2. AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE	29
3. CONTRATTO DI SUBAPPALTO.....	30
4. FATTURAZIONE CORRISPETTIVI DEI SUBAPPALTATORI – SOSPENSIONE PAGAMENTI	30
5. FORNITURE CON POSA IN OPERA – NOLI A CALDO.....	30
6. REVOCA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	30
7. AUTORIZZAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	30
8. CONTENUTO DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO	31
ART. III.3. VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI	31
1. VARIAZIONI AI LAVORI	31
2. VARIAZIONI DOVUTE AD ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI	33
ART. III.4. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO	34
ART. III.5. DANNI.....	34
ART. III.6. PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.....	35
CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	35
ART. IV.1. ANDAMENTO DEI LAVORI.....	35
ART. IV.2. PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	36
ART. IV.3. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	36
A) TERMINE PER LA CONSEGNA	36
B) PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA.....	38
C) DIFFERENZE RISCOstrate ALL'ATTO DELLA CONSEGNA	39
D) CONSEGNA DI MATERIALI DA UN APPALTATORE AD UN ALTRO.....	39
ART. IV.4. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE	39
1. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	39
2. SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI.....	39
3. SOSPENSIONI ILLEGITTIME	41
4. PROROGHE.....	42
ART. IV.5. PENALE IN CASO DI RITARDO.....	42
ART. IV.6. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE	42
1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	42
2. CONTO FINALE.....	43
3. AVVISO AI CREDITORI.....	43
CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	44
ART. V.1. DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA'	44
ART. V.2. NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI	44
OPERE A CORPO.....	45
OPERE IN ECONOMIA.....	45
ART. V.3. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO.....	45
1. ANTICIPAZIONE.....	45
2. PAGAMENTI IN ACCONTO	45
3. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO.....	46
4. RITARDATO PAGAMENTO	47
5. INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO	47
6. UFFICIO DOVE SARANNO EFFETTUATI I PAGAMENTI.....	47
ART. V.4. VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	47
ART. V.5. CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO.....	48

ART. V.6. REVISIONE DEI PREZZI	48
CAPO VI - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI.....	48
ART. VI.1. COLLAUDO DEI LAVORI.....	48
1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI	48
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO.....	49
3. ONERI DELL'APPALTATORE NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO	50
4. PROCESSO VERBALE DI VISITA.....	50
5. RELAZIONI	51
6. DISCORDANZA FRA LA CONTABILITÀ E L'ESECUZIONE.....	51
7. DIFETTI E MANCANZE NELL'ESECUZIONE	51
8. ECCEDENZA SU QUANTO È STATO AUTORIZZATO ED APPROVATO.....	51
9. CERTIFICATO DI COLLAUDO	52
10. VERBALI DI ACCERTAMENTO AI FINI DELLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	52
11. LAVORI NON COLLAUDABILI	53
12. DOMANDE DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO	53
13. ULTERIORI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	53
14. SVINCOLO DELLA CAUZIONE	53
15. ESTINZIONE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE	53
15BIS. ACCETTAZIONE DELLE OPERE COLLAUDATE	54
CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE.....	54
ART. VII.1. RISERVE	54
ART. VII.2. DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO.....	55
1. ACCORDO BONARIO	55
2. DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI	55
3. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
4. TEMPO DEL GIUDIZIO.....	56

CAPITOLATO D'APPALTO

CAPO I - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI

ART. I.1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di **adeguamento del campo sportivo di Champoluc e riqualificazione area verde circostante - Pian di ler – STRALCIO** - come meglio specificato nei seguenti documenti progettuali:

Progetto esecutivo di adeguamento del campo sportivo di Champoluc e riqualificazione area verde circostante - Pian di ler - -STRALCIO-			
N.	tavola	n. copie	scala
ELABORATI GENERALI			
RG	RELAZIONE GENERALE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	1	-
PSC	PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	1	
QE	QUADRO ECONOMICO	1	
CME	FORMAZIONE VOCI A CORPO	1	
EP	ELENCO PREZZI ELEMENTARI	1	
AP	ANALISI DEI PREZZI	1	
CM	COMPUTO METRICO	1	
ST	STIMA	1	
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1	
CST	CAPITOLATO SPECIALE TECNICO PRESTAZIONALE	1	
PM	PIANO DI MANUTENZIONE	1	
RILIEVO			
1R	COROGRAFIA GENERALE	1	1:1000 1:2000 1:5000
2R	PIANO QUOTATO DI RILIEVO	1	1:500
3R	RILIEVO FABBRICATO ESISTENTE	1	1:50
ARCHITETTONICO			
1P	PLANIMETRIA DI PROGETTO -GENERALE-	1	1:200
2P	SPOGLIATOI - PIANTE SEZIONE A-A PROSPETTI -	1	1:50
3P	MAGAZZINO - PIANTE SEZIONE A-A PROSPETTI -	1	1:50
4P	SPOGLIATOI - PARTICOLARI MURATURE -	1	1:50
5P	TRACCIAMENTO E STRATIGRAFIE CAMPO DA CALCIO	1	1/200 1/20
6P	CAMPO DA CALCIO - DRENAGGI -	1	1/200

7P	CAMPO DA CALCIO - IRRIGAZIONE -	1	1/200
8P	CAMPO DA CALCIO - PENDENZE -	1	1/200
9P	PARTICOLARI RECINZIONI E CANCELLI	1	1.25
10P	CAMPO DA CALCIO - PARTICOLARI AREA TECNICA E PORTA -	1	1/100 1/25
STRUTTURE			
RGEOT	RELAZIONE GEOTECNICA	1	-
ST RC	OPERE STRUTTURALI - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO	1	-
STR	STRUTTURE TAVOLA UNICA	1	1:50
IMPIANTI			
IE	TAVOLA UNICA IMPIANTI ELETTRICI	1	1:50
IIS	TAVOLA UNICA IMPIANTI IDROSANITARI	1	1:50

ART. I.2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare a base d'asta dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, soggetto al ribasso d'asta, aumentato dell'importo relativo agli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, quest'ultimo non soggetto a ribasso d'asta.

L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta giudicata vincitrice, aumentato degli oneri relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza, costituisce l'importo a base del contratto d'appalto. Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature, le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui l'Appaltatore riceve in consegna i lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli alloggi degli operai; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle varianti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.

A) Importo relativo ai lavori.

Nel presente appalto sono comprese opere da compensarsi a corpo ed in economia, ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n.163

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, ammonta presuntivamente a **€. 720.533,61** suddivisi per categorie di lavoro in:

categoria di lavorazione	CAT	importo
OPERE EDILI	OG1	419.179,19
FORNITURA DI OPERE GENERALI PAVIMENTAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	OS6	301.354,41

Totale interventi in oggetto (Base d'asta) **€. 720.533,61** di cui **€ 13.000,00** (oneri della sicurezza) non soggetti a ribasso **€ 4.000,00** (oneri discarica) e **€ 17.500,00** (opere non prevedibili) non soggetti a ribasso.

<u>OPERE A CORPO</u> (al netto degli oneri della sicurezza)
--

	importo
Totale Opere a Corpo	€ 686.033,61

<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>	
Lavorazioni in economia (non soggetti a ribasso)	€ 17.500,00

<u>ONERI DI DISCARICA</u>	
Oneri di discarica (non soggetti a ribasso)	€ 4.000,00

<u>ONERI PER LA SICUREZZA</u>	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 720.533,56

La suesposta suddivisione costituisce riferimento per la valutazione di eventuali interventi disposti dal direttore dei lavori nei limiti previsti dall'art. 205, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 32 comma 2, lettera a), della L.R. n. 12/96.

PROSPETTO CATEGORIE (prevalente, ricondotte, scorporate) di cui al D.P.R. n. 207/2010 comprensive degli oneri di sicurezza.	
CATEGORIA PREVALENTE	
Cat. OG1 OPERE EDILI	€ 419.179,19
ALTRE CATEGORIE (SCORPORABILI)	
OPERE APPARTENENTI A CATEGORIE SPECIALI	
Cat. OS6 FORNITURA PAVIMENTAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	€ 301.354,41

Le cifre dei precedenti quadri si riferiscono a importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo e a misura e in economia, soggetti a ribasso d'asta.

Per le opere e provviste da compensarsi a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, in rapporto alla quantità effettiva di opere eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, ferme restando le limitazioni dell'art. 32 L.R. n. 12/96 e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'entità effettiva delle quantità sopra riportate sarà desunta a carico e rischio dell'appaltatore dagli elaborati di progetto all'atto dell'offerta in sede di appalto.

B) Oneri per la sicurezza (suddivisi per categorie)

La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso.

Tali oneri verranno compensati con le modalità previste all'articolo V.4 del presente capitolato.

In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Le modificazioni o le integrazioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi rilevate dall'impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, valutate e confermate dal Responsabile del procedimento, comportano il riconoscimento a favore delle impresa appaltatrice stessa degli eventuali maggiori costi come stabilito all'art. 31 comma 1 bis della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 207/2010.

CAT.	CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO
OG1	OPER EDILI	€ 5.879,74
OG1	OPERE DI IRRIGAZIONE	€ 504,06
OG1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	€ 312,67
OG1	IMPIANTI TECNOLOGICI IDROSANITARI	€ 587,93
OG1	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI	€ 94,75
OG1	STRUTTURE IN LEGNO PREFABBRICATE	€ 280,12
OS6	FORNITURA DI OPERE GENERALI PAVIMENTAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	€ 5.340,73

TOTALE IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	Euro 13.000,00
--	-----------------------

ONERI DI DISCARICA

La stima degli oneri di discarica è stata effettuata ai sensi della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31.

TOTALE IMPORTO ONERI PER DI DISCARICA	Euro 4.000,00
--	----------------------

ART. I.3. DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI CATEGORIE DI LAVORO

La descrizione dei lavori a corpo è illustrata nelle relative voci dell'elenco prezzi. Le quantità eventualmente indicate hanno valore esclusivamente in funzione dell'avanzamento della contabilizzazione dei lavori, poiché la loro effettiva entità è desunta dall'appaltatore attraverso gli elaborati tecnici di progetto.

Per la parte dell'opera da eseguirsi a corpo che all'atto esecutivo non ha subito alcuna variazione nelle sue linee generali, non potrà essere invocata all'appaltatore una richiesta di maggiori compensi per lavorazioni più onerose, se le stesse fossero comunque individuabili dai documenti contrattuali per dare l'opera perfettamente realizzata secondo le migliori regole d'arte.

ART. I.4. OPERE IN ECONOMIA

Nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo I.2 del presente capitolato di appalto, la direzione dei lavori potrà ordinare, senza che l'appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione e misura coi prezzi contemplati nell'elenco prezzi unitari e per i quali -sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o non

conveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per l'esecuzione delle opere in economia, l'appaltatore è tenuto a fornire, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

La contabilizzazione delle opere in economia verrà effettuata secondo le modalità di cui all'articolo V.2 del presente capitolato nei limiti dell'importo di contratto convenzionalmente determinato secondo quanto stabilito all'art. I.2 del presente capitolato. Ai sensi dell'Art. 179 del DPR 207/2010, i lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

CAPO II - DISCIPLINA DEL CONTRATTO

ART. II.1. RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

All'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applica la normativa statale in vigore nonché le norme della l.r. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per normativa statale vigente è da intendersi, oltre al D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. n. 207/10, il D.M. n. 145/00 per le parti non abrogate, le norme richiamate nel bando di gara ovvero nella lettera di invito, nonché le disposizioni di cui alla L. n. 2248/1865 allegato F e della la L. n. 1/78 per le parti ancora in vigore.

Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzione dei lavori sono trasferite alla Stazione appaltante ed al direttore dei lavori da questo nominato.

ART. II.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati – oltre al bando di gara – il presente capitolato d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari, gli elaborati grafici progettuali, il crono programma dei lavori redatto dall'Appaltatore, i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente, la dichiarazione relativa ai subappalti, gli ulteriori elaborati individuati dal responsabile del procedimento negli atti di gara.

In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono

osservare le seguenti priorità:

- a) il contratto d'appalto;
- b) il capitolato d'appalto;
- c) gli elaborati progettuali grafici;
- d) gli altri elaborati progettuali;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il D.lgs. n.163/2006;
- la L. n. 2248/1865, allegato F., per quanto applicabile;
- il D.P.R. n. 207/10;
- Il D.M. 145/00 per le parti ancora in vigore.
- la l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni;

ART. II.2bis. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. II.3. AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione, l'approvazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base delle prescrizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del capo IV della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicazione provvisoria avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente l'aggiudicatario mentre la Stazione appaltante è vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente entro la scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria; l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Entro e non oltre venti giorni successivi alla comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva il soggetto aggiudicatario deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, la Stazione appaltante incamera la cauzione provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro i termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 163/06.

Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini indicati, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notifica alla Stazione appaltante di cui all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/06. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipula del contratto, alla restituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario, la Stazione appaltante procede all'escussione della cauzione di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

Anche in pendenza della stipulazione del contratto, la Stazione appaltante avrà il diritto di anticipare la consegna dei lavori nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso, l'Appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione, all'esecuzione delle opere e provviste che verranno ordinate dalla direzione dei lavori.

Nel caso di mancata stipula, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, ivi compresi quelli per opere provvisoriale, in base ai prezzi di aggiudicazione, a sensi dell'articolo 337 della L. n. 2248/1865 e dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/06.

ART. II.4. CASI DI SCIoglimento DEL CONTRATTO DISPOSTI DALLA STAZIONE APPALTANTE

1. Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della L. 1423/56 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinquies della L. n. 575/65 introdotti con l'art. 20 della L. n. 645/82 come successivamente modificato e integrato, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della 'Stazione appaltante o per reati che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

1bis. Risoluzione del contratto per varianti.

La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 132, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 32, commi 12 e 12 bis della l.r. n. 12/96.

1ter. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori formula la

contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, l'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/08 e delle norme contenute nei piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'Appaltatore, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

2. Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante non si fosse avvalso della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per far eseguire d'ufficio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte quelle opere necessarie per garantire la messa in sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, e per affidare ad altra impresa i rimanenti lavori.

3. Recesso dal contratto e valutazione del decimo

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del primo periodo del presente punto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso esso corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. II.5. MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di morte o di fallimento dell'Appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una mandante trova applicazione l'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. II.6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

ART. II.7. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO

La Stazione appaltante riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l'offerta o altra persona munita di procura come soggetto autorizzato a ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto.

L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico dei soggetti designati a ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Su istanza motivata e documentata dell'Appaltatore la Stazione appaltante può autorizzare la sostituzione dei soggetti incaricati a ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.

In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi

alla Stazione appaltante per pagamenti a soggetti non autorizzati .

ART. II.8. RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE – DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c. e di cui alla L. 1086/71 e successive modifiche, in particolare il D.P.R. 380/2001. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve attribuire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'Appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d'appalto ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b), c), d), e), f), f-bis), del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini del presente articolo l'Appaltatore s'intende il legale rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori; il responsabile del procedimento verifica la regolarità dei documenti prodotti e la conseguente accettabilità.

L'Appaltatore deve notificare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'Appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.

L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto alla Stazione appaltante e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.

In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico

veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti della Stazione appaltante per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il direttore tecnico ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza dei piani di cui agli artt. 92 e 100 del d.lgs n. 81/08 e s.m.i. nonché del piano sostitutivo di cui all'art.131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

La Stazione appaltante, con atto del responsabile del procedimento, può imporre all'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il responsabile del procedimento su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;
- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.

ART. II.9. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

E' fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore:

- tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari;
- la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.

La Stazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda a rimborsare le spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati, la Stazione appaltante potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare immediatamente la stessa.

Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore

1. L'adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.
2. L'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali.
3. La denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dall' art. 65 D.P.R. 380/2001 , delle opere in cls. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio.
4. La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L.
5. L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge.
6. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti.
7. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire.
8. La pulizia , con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.
9. Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto della Stazione appaltante; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
10. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
11. I calcoli strutturali e le verifiche dimensionali delle strutture e degli impianti, nel caso di variazioni, richieste e proposte dalla stessa impresa appaltatrice, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.
12. La direzione ed assistenza tecnica del cantiere.
13. La protezione, sotto la sua esclusiva responsabilità, contro ogni guasto, rottura, furto, manomissione o danno in dipendenza di fatti della stessa o di terzi, di tutte le parti già posate in opera o già rese in cantiere, tutto ciò fino a collaudo favorevole avvenuto.
14. Le spese di tutte le prove previste dai Capitolati tecnici, nonché per le prove che saranno eseguite all'atto dei collaudi ed in genere per qualsiasi prova la D.L. intendesse compiere in qualsiasi momento nelle varie parti degli impianti.
15. L'allacciamento alla rete acqua fredda per alimentazione del cantiere e l'energia elettrica per le attrezzature e gli utensili necessari per l'esecuzione delle opere e per le prove e la messa in funzione degli impianti.
16. Gli strumenti, gli attrezzi ed il personale esperto per tracciamenti rilievi, misurazioni,

- disegni, saggi e verifiche in corso d'opera.
17. Le monografie con le istruzioni per la gestione degli impianti, i dati per la normale manutenzione, le descrizioni di funzionamento e l'elencazione dei pezzi di ricambio (in triplice copia).
 18. Le prove in corso d'opera ed all'atto della messa in funzionamento degli impianti per garantire il perfetto funzionamento dei medesimi senza inconvenienti e perdite.
 19. L'istruzione del personale addetto al funzionamento ed alla normale manutenzione degli impianti e l'assistenza per l'avviamento ed il funzionamento iniziale dei medesimi per tutto il tempo necessario.
 20. L'assistenza e i materiali necessari per i collaudi, parziali e finali comprese le strumentazioni necessarie per i medesimi.
 21. La rimozione delle parti di impianto e delle apparecchiature non rispondenti alle specifiche di progetto.
 22. La redazione, compresi gli allegati, della dichiarazione di conformità degli impianti e l'inoltro delle copie della medesima agli Enti preposti, ai sensi del D.M. 37/08.
 23. Tutti gli adempimenti e le spese per il conseguimento di tutte le licenze e permessi per il funzionamento degli impianti nei confronti delle Autorità, Enti ed Associazioni aventi il compito di eseguire controlli e rilasciare licenza di esercizio, comprese:
 - le pratiche autorizzative e le denunce relative agli impianti di autoproduzione dell'energia elettrica (gruppo di cogenerazione ed impianto fotovoltaico) nei confronti del GSE (Gestore Servizi Energetici), della Deval (Società di distribuzione dell'energia elettrica) e dell'UTF (Ufficio Tecnico della Finanza oppure Ufficio dell'Agenzia delle Dogane);
 - la denuncia all'I.S.P.E.S.L. degli impianti soggetti a omologazione/denuncia;
 - la richiesta di rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte del Comando regionale dei Vigili del Fuoco.
 24. Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti
 25. Quelli derivanti dalla presenza di acqua, qualunque sia la provenienza e la quantità, ed afferenti all'allontanamento della stessa dalle aree di lavoro.
 26. Tutti gli adempimenti inerenti le visite ed i controlli degli Enti preposti.
 27. Quelli afferenti i canoni e gli indennizzi relativi all'area di scarico del materiale.
 28. Quelli afferenti l'approvvigionamento, la custodia e l'impiego di tutti i materiali di consumo.
 29. Oneri conseguenti l'esecuzione dei lavori in punti obbligati e ristretti che implicano limitazioni nell'impiego dei mezzi d'opera.
 30. Oneri per la pulizia finale delle opere interessate dalle lavorazioni e dal transito.
 31. Apprestamenti e cautele di ogni genere per evitare qualsiasi forma di inquinamento all'ambiente o di danno al paesaggio.
 32. La presentazione dei rapportini giornalieri dei lavori eseguiti nonché del personale presente e dei mezzi utilizzati.
 33. La consegna alla Committente, ad opere ultimate, dei disegni definitivi aggiornati con le modifiche concordate nel corso dell'esecuzione dei lavori in duplice copia più copia su supporto magnetico (files in formato .dwg).
 34. La responsabilità funzionale degli impianti è interamente a carico dell'Appaltatore, che dovrà verificare il dimensionamento degli stessi sulla base delle prescrizioni tecniche dei Capitolati e delle reali caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali installati. (il dimensionamento degli impianti ed i quantitativi indicati sugli elaborati progettuali relativi

hanno lo scopo di illustrare il livello qualitativo minimo richiesto).

35. L'Appaltatore avrà l'onere di verificare attentamente le grandezze fisiche e i parametri degli impianti, al fine di realizzare gli stessi a regola d'arte e garantire le condizioni di progetto.

Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'Appaltatore; qualora egli non vi provvedesse la Stazione appaltante esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti della Stazione appaltante.

ART. II.10. PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., delle Direttive CEE in merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.

In particolare, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve:

- 1) presentare alla Stazione appaltante, tramite il responsabile del procedimento, e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli operatori che saranno impiegati in cantiere;
- 2) comunicare alla direzione lavori e alla Stazione appaltante ai sensi del precedente articolo II.8 del presente capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 32 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'eventuale responsabile del controllo della qualità;
- 3) trasmettere alla Stazione appaltante e alla direzione lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, forma parte integrante del contratto di appalto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore consegna alla Stazione appaltante le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante del contratto di appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. II.8 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dalla Stazione appaltante, durante la realizzazione dell'opera, verifica l'attuazione di quanto previsto nei piani di

sicurezza, propone, in caso di gravi inosservanze, alla direzione dei lavori ed alla Stazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Appaltatore.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere messa a disposizione dall'Appaltatore ai rappresentanti per la sicurezza dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà fornire alla Stazione appaltante una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovrà riportare le firme del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.

Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il responsabile del procedimento non procede alla consegna dei lavori ed impone all'Appaltatore di ottemperare entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale, propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto. Nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto, la presentazione della predetta dichiarazione deve avvenire non oltre venti giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti tale obbligo, il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti di cui sopra.

ART. II.11. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;
- rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d'opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli è inoltre soggetto all'osservanza del precitato obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, previsto dall'art. 36 della L.n. 300/70.

L'Appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e

assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'Appaltatore deve fornire, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della L. n. 300/70 calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'Appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% .

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. II.12. PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.

Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atti ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.

L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi inerenti:

1. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la delimitazione del cantiere con una solida recinzione, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
2. l'installazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1 x 2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per

le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovrà essere adeguato all'estensione del cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovrà recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate nello schema tipo fornito dalla Stazione appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l'ultimazione dei lavori, al termine dei lavori la tabella dovrà essere rimossa; in difetto di rimozione, provvederà la Stazione appaltante, deducendo le spese dal credito residuo dell'Appaltatore;

3. l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell'energia elettrica e dell'acqua potabile necessarie senza compenso a parte;
4. la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all'Appaltatore dalla Stazione appaltante;
5. la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei lavori), la manutenzione e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati;
6. la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto sarà necessario per l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi;
7. la garanzia dell'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati eventualmente lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori. In tali casi l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso al di fuori dei noli previsti dal contratto che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun ulteriore compenso;
8. l'installazione e l'esercizio di ogni impianto di collegamento e di trasporto necessario per l'esecuzione delle opere, per i relativi rifornimenti di materiali (compresi quelli eventualmente somministrati dalla Committente), per portare i materiali di risulta alle discariche, per permettere la buona e sicura accessibilità a tutti i posti di lavoro;
9. tutti gli oneri ed indennizzi a terzi per il reperimento e l'utilizzo delle aree di lavoro, di cantiere, di deposito, transito ed occupazioni in genere, eccedenti quelle messe a disposizione dalla Committente;
10. indennizzi vari a terzi per occupazione o danni a persone, terreni, o cose;
11. formazione, manutenzione, ripristino e rimozione degli accessi alle zone dei lavori;
12. il tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto;
13. le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Committente;

14. le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche; l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla Direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.

2. Orario e organizzazione del lavoro

Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative all'esecuzione delle opere in calcestruzzo semplice ed armato ed alle condotte), alle prescrizioni del presente capitolato, nonché agli ordini della direzione lavori.

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla direzione lavori, per l'approvazione, il programma di esecuzione delle opere illustrante anche i luoghi in cui intende concentrare i mezzi d'opera ed i depositi dei materiali.

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento né da ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.

Le opere in trincea o comunque all'aperto verranno eseguite durante l'orario normale, salvo che:

- esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessità e di urgenza;
- l'Appaltatore ne sia stato, a richiesta, autorizzato dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel termine stabilito.

Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno, verranno riconosciute all'Appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestate.

Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'Appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli saranno addebitate le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.

Per le opere in galleria l'Appaltatore è invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio rispetto ai prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicinando le prescritte squadre di operai nel rispetto dei contratti di lavoro.

Qualora ciò non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori e gli saranno addebitate tutte le maggiori spese che la Stazione appaltante avesse in conseguenza a sostenere.

3. Provvista dei materiali

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l'approvvigionamento dei materiali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art.III.4 del presente capitolato.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni eventuale spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione appaltante l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di avere pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

4. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori, o, in caso di controversia, da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. A tal fine l'Appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori prima dell'esecuzione di ogni opera o manufatto e dell'installazione di ogni apparecchiatura la "vendor list" e i relativi certificati di qualità, nonché i campioni di tutti i materiali che debbono essere installati. Per ciascuno dei materiali verrà data formale approvazione scritta senza la quale l'installazione degli stessi non si intende approvata e pertanto contabilizzabile. L'Appaltatore qualora non ottemperasse a tale prescrizione si dovrà fare carico di tutti gli oneri per la rimozione dei materiali e delle forniture non accettate.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto o qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore

medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le prescrizioni precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione Appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte nel capitolato o che abbiano comportato una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche tecniche stabiliti dal contratto. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali di dimensioni, consistenza e qualità inferiori a quelle prescritte nel contratto ovvero che comportino una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sentito il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo l'esame ed il giudizio definitivo in sede di collaudo.

Gli accertamenti e le prove di laboratorio obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Amministrazione Appaltante, ove queste non siano espressamente ricomprese e compensate nelle voci di elenco prezzi. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall'Amministrazione Appaltante anche ai sensi dell'art. 15, comma 6, della l.r. n. 12/1996 e successive modifiche, l'Appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d'opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento l'Appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.

FORNITURE E CRITERI DI ACCETTAZIONE

Al fine di garantire, oltre alla desiderata funzionalità e corrispondenza progettuale, la dovuta facilità di manutenzione e gestione delle opere, l'Appaltatore deve ottemperare alle verifiche e collaudi delle forniture e dei materiali, secondo le modalità seguenti:

PRELIMINARMENTE ALLA FORNITURA e POSA IN OPERA

- tutti i componenti ed i materiali saranno oggetto di dettagliate schede tecniche che, trasmesse dall'impresa e sottoposte all'approvazione della DL, permetteranno di verificare la rispondenza alle previsioni contrattuali. Le schede dovranno inoltre riportare i certificati di collaudo e conformità dei materiali;
- per i componenti di particolare sensibilità (estetica o funzionale) ne sarà richiesta all'impresa la campionatura che sarà valutata dalla DL in coordinazione con la committente;

In questa fase saranno inoltre redatti gli elaborati seguenti, allo scopo di permettere una verifica puntuale dei tempi di realizzazione:

- programma delle forniture;
- programma di eventuali prove in fabbrica o laboratorio;

La posa in opera potrà avvenire solo in seguito alla redazione, da parte dell'impresa, degli eventuali necessari elaborati costruttivi e successiva approvazione della DL (schema serramenti, isolanti e coibenti, ecc.).

Come per le strutture, soprattutto per l'impiantistica prima della posa in opera dovranno essere consegnati gli schemi di montaggio e i cantierabili, onde definire ogni particolare con puntualizzazione di inserimento delle varie apparecchiature quali pompe, caldaie, refrigeratori, scambiatori, oltre ai vari organi di controllo (termometri, manometri, sonde di temperatura e pressione, ecc).

Prima di ogni messa in opera dovrà essere puntualmente definita la logica utilizzata per il controllo di tutti i componenti inseriti e la relativa interconnessione SoftWare con il sistema esistente.

La DL autorizzerà inoltre l'Appaltatore ad avviare la posa in opera in seguito al superamento delle prove di laboratorio in caso di formale richiesta nei capitolati tecnici e prestazionali.

POSA IN OPERA

I controlli sistematici in cantiere svolti dalla Direzione Lavori permetteranno di rilevare le modalità di realizzazione delle lavorazioni in opera. Le osservazioni rilevate sul campo saranno gestite dalla DL per mezzo di un DataBase informatico e saranno discusse con l'impresa durante le riunioni settimanali, in modo da assicurare una rapida correzione, ove necessario.

L'accettazione dei lavori avverrà unicamente dopo la risoluzione, da parte dell'impresa, di tutte le osservazioni formulate dalla DL durante i sopralluoghi.

L'impresa deve trasmettere alla Direzione Lavori, che organizzerà la raccolta di tutti gli elementi che costituiranno il fascicolo tecnico dell'opera:

- Documentazione as-built;
- Manuali e bollettini tecnici;
- Procedure di manutenzione per ogni singolo componente

I lavori per la realizzazione delle installazioni impiantistiche saranno oggetto di verifiche e controlli da parte della struttura di Direzione Lavori tramite tecnici specialisti delegati. Essa si espletterà durante tutte le fasi di realizzazione degli impianti, allo scopo di garantire, oltre alla desiderata funzionalità e corrispondenza progettuale, la dovuta facilità di manutenzione e documentazione, sia in archivio che sul campo.

A questo scopo la Direzione Lavori procederà, nelle diverse fasi, secondo le modalità seguenti:

PRELIMINARMENTE ALLA FORNITURA

- tutti i componenti ed i materiali saranno oggetto di dettagliate schede tecniche che, fornite dall'impresa e sottoposte all'approvazione della DL, permetteranno a quest'ultima di verificare gli aspetti sopra ricordati. tali schede dovranno inoltre riportare i certificati di collaudo e conformità dei materiali;
- per i componenti di particolare sensibilità (estetica o funzionale) ne sarà richiesta all'impresa la campionatura che sarà valutata dalla DL in coordinazione con la committente;

In questa fase saranno inoltre redatti gli elaborati seguenti, allo scopo di permettere una verifica puntuale dei tempi di realizzazione:

- programma delle forniture;
- programma delle prove in officina;

PRELIMINARMENTE ALL'INSTALLAZIONE

L'installazione potrà avvenire solo in seguito alla redazione, da parte dell'impresa, degli elaborati costruttivi e successiva approvazione della DL (schemi unifilari degli impianti elettrici, schemi planimetrici delle vie cavi, schemi funzionali per gli impianti speciali, interconnessioni di media e di bassa tensione, ecc.), piping generale dell'impiantistica meccanica con sviluppo sia planimetrico che con sezioni e prospetti, schemi della carpenteria di supporto delle tubazioni e dei collettori, basamenti di supporto di tutte le apparecchiature soggette a vibrazioni (pompaggi, caldaie, refrigeratori, con le caratteristiche dei materiali utilizzati), dei sistemi adottati per l'abbattimento acustico con appositi calcoli e schede dettagliate dei prodotti.

La DL autorizzerà inoltre l'Appaltatore ad iniziare le installazioni in seguito al superamento delle prove in officina, nel caso in cui impianti di particolare sensibilità ne richiedano l'effettuazione.

DURANTE L'INSTALLAZIONE

I controlli sistematici in cantiere svolti dalla Direzione Lavori permetteranno di rilevare le modalità di installazione degli impianti. Le osservazioni rilevate sul campo saranno gestite dalla DL per mezzo di un DataBase informatico e saranno discusse con l'impresa durante le riunioni settimanali, in modo da assicurare una rapida correzione, ove necessario.

In questa fase la DL programmerà ed assisterà allo svolgimento di tutte le prove funzionali (idrauliche e/o meccaniche) ed alle verifiche normative (misure elettriche, illuminotecniche, ...) da effettuare sugli impianti.

L'accettazione dei lavori avverrà unicamente dopo la risoluzione, da parte dell'impresa, di tutte le osservazioni formulate dalla DL durante i sopralluoghi.

SUCCESSIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE

L'impresa deve trasmettere alla Direzione Lavori, che organizzerà la raccolta di tutti gli elementi che costituiranno il fascicolo tecnico dell'opera:

- Documentazione as-built;
- Manuali e bollettini tecnici;
- Procedure di manutenzione per ogni singolo componente

Durante il corso dei lavori sarà sistematicamente trasmessa dall'impresa la documentazione relativa ai componenti e alle esecuzioni delle opere, al fine di consegnare all'Amministrazione, congiuntamente all'opera, il manuale d'uso, il manuale di

manutenzione e il programma di manutenzione, verificati e corredati di tutte le informazioni utili relative a ciascun elemento costruttivo:
le caratteristiche tecniche essenziali;
l'indicazione del Progettista esecutivo/costruttivo;
l'indicazione della Ditta produttrice, con gli elementi necessari al suo reperimento, e del Fornitore;
l'individuazione del modello/tipo da catalogo;
il comportamento in esercizio.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata in 2 copie cartacce e su supporto informatico in formati standard PDF,DOC,DWG ecc..

La mancata produzione dei documenti tecnici a corredo delle forniture e delle installazioni tecnologiche e di arredo, comporterà la contabilizzazione parziale della lavorazione negli stati di avanzamento lavori.

ART. II.13. PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Sulla opposizione dell'Appaltatore si procede secondo le modalità di cui al capo VII del presente capitolato. Fatta salva l'ipotesi di accordo bonario ai sensi dell'art. VII.2.

L'Appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede alla demolizione ed al rifacimento dei lavori_a cura e spese dell'Appaltatore stesso.

Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al coordinatore del ciclo , il quale può ordinare le necessarie verifiche.

Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.

A fronte di ulteriori inadempienze dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante procede all'escussione delle cauzioni previste dall'art. 34 della l. r. n. 12/96 e successive modifiche ed a quanto applicabile dalla vigente normativa statale.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale, l'Appaltatore è obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Ai sensi dell'art. 17 comma 7 della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, il collaudo con esito positivo delle opere strutturali determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del c. c.

Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina l'avvio del periodo di garanzia anche per gli effetti di cui agli articoli 1667 e 1668, del c.c.

Il trascorrere di quest'ultimo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere.

L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo.

ART. II.14. RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La rappresentanza della Stazione appaltante presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni. In particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato, di curare che l'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori; di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare alla Stazione appaltante le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

I compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono rispettivamente definite dall'art. 147 e seguenti del D.P.R. n. 207/10 e dall'art. 92 del D.lgs. n. 81/08.

Le persone all'uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.

Parimenti ogni intervento della Stazione appaltante, della direzione dei lavori o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore che ne sarà responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.

L'Appaltatore o i suoi rappresentanti di cui all'art. II.8 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque

comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale dell'Appaltatore non potrà rifiutarsi con l'ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Appaltatore. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che la Stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della direzione dei lavori, o della Stazione appaltante, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Appaltatore è tenuto a firmare.

CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

ART. III.1. GARANZIE

Si applicano le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, degli articoli 75, 113 e 129 del D.Lgs. n. 163/2006.

A) Norme generali

A carico dell'Appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità di legge.

In caso di fideiussione l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante;
- di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di obbligarsi a versare direttamente alla Committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla stessa;
- di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di cauzione provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di cauzione definitiva.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità si applica l'art.75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.

B) Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione del 2% dell'importo a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A., da prestare con le modalità indicate nel disciplinare di gara, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La Stazione appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando

di gara, in quelle di cui all'art. 11.3 del presente capitolato, nonché qualora l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all'offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione dell'offerta.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta.

C) Cauzione definitiva

L'Appaltatore deve costituire con le modalità indicate nel disciplinare di gara una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto.

La cauzione definitiva sarà eguale al 10% dell'importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Stazione appaltante prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

La mancata presentazione comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/10 ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

Resta convenuto che anche quando, a seguito dell'accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi dell'Stazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia, a giudizio della Stazione appaltante, all'uopo sufficiente. La Stazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'Appaltatore.

La Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

D) Assicurazioni

Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all'Appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento.

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve contenere espressa menzione dei lavori oggetto dell'appalto e deve essere prevista per:

Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione

Il massimale è pari all'importo di aggiudicazione dei lavori compresi oneri per la sicurezza

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000 ed un massimo di Euro 5.000.000.

Eventuali scoperti o franchigie saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore per cui la polizza dovrà contenere la seguente clausola:

“ **SCOPERTI E FRANCHIGIE** – A maggior precisazione di quanto previsto dal contratto di polizza, si prende e si dà atto che per ogni sinistro che colpisca le partite assicurate gli eventuali indennizzi e/o risarcimenti verranno liquidati senza l'applicazione alla Spett.le Società Assicurata o a Terzi degli eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza. Tali scoperti o franchigie verranno recuperati successivamente dalla Compagnia Assicuratrice solamente nei confronti della Spett.le Contraente.”

Per quanto non indicato, si applicano le condizioni di cui allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e dovrà essere mantenuta sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

E) Fideiussioni

Ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. n. 207/10, l'erogazione della rata di saldo da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, può essere concessa previa costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria costituita alle condizioni previste dall'art.124, comma 1, del D.P.R. n. 207/10.

ART. III.2. SUBAPPALTO

1. Riferimenti legislativi

Si applica la disciplina prevista dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni per quanto concerne l'affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate. Nonché quanto disciplinato all'art. 33, l.r. n. 12/96.

2. Autorizzazione e documentazione

L'Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto solo dopo che la Stazione appaltante avrà verificato le condizioni previste dalla legge ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione nei termini di seguito indicati.

A tal fine l'Appaltatore dovrà avanzare la richiesta ad avvalersi del subappalto – almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni - inviando alla Stazione appaltante apposita istanza scritta contenente:

- 1) l'indicazione dettagliata dei lavori per i quali si chiede autorizzazione al subappalto ed il relativo importo;
- 2) l'indicazione della/e ditta/e designata/e come subappaltatrice/i;
- 3) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante l'esistenza o meno di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con l'impresa affidataria del subappalto (in caso di associazione temporanea di impresa, società a consorzio, la dichiarazione di cui sopra dovrà riguardare ciascuna delle imprese partecipanti);
- 4) il modulo GAP subappaltatori (ove occorrente);
- 5) contratto di subappalto riportante specificamente, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro e apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

A tale comunicazione dovranno essere allegati, con riferimento alla ditta subappaltatrice:

- a) fotocopia di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità completo di nulla osta prefettizio;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- c) dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge 68/1999;
- d) dichiarazione, con riferimento alla legge 383/2001, di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ovvero di essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che il periodo di emersione si è concluso;
- e) (per contratti di subappalto di importo pari e superiori a 154.937,07 euro) informazione prefettizia, in applicazione del D.Lgs. 490/1994 e del D.P.R. 252/1998, attestante che, a carico dei soggetti interessati, non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni, né informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società (o impresa);
- f) dichiarazione di cui all'art. 1 del DPCM 187/91 – per imprese tenute a ottemperarvi – riguardante la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni, la indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile, nonché la dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 del citato DPCM che non esistono partecipazioni al capitale detenute in via fiduciaria;
- g) documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnica (attestazione SOA ovvero dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 e quant'altro eventualmente necessario).

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l'affidamento in subappalto od in cottimo di lavorazioni d'importo inferiore a 15.000 euro non è subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione appaltante a condizione che l'affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti

all'oggetto dei lavori, che il medesimo produca attestazione di regolarità contributiva e che siano apportate dall'appaltatore le necessarie integrazioni ai piani della sicurezza. In tale ipotesi, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del subappaltatore o del cottimista, l'importo dei lavori e l'oggetto del lavoro e, contestualmente, a trasmettere alla stessa idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni legittimanti di cui al precedente periodo; la Stazione appaltante, anche sulla base della documentazione esibita, può esprimere motivato diniego all'affidamento in subappalto o in cottimo.

3. Contratto di subappalto

Ai sensi del comma 4, art. 118 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi di contratto con un ribasso non superiore al 20% (ventipercento) e deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. Fatturazione corrispettivi dei subappaltatori – Sospensione pagamenti

La Stazione appaltante **non** provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. E' fatto obbligo agli Affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi Affidatari corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli Affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione sospende il successivo pagamento a favore degli Affidatari, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Stazione appaltante indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro (art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006).

5. Forniture con posa in opera – Noli a caldo

Le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 si applicano anche alle attività ovunque espletate che richiedono impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

6. Revoca autorizzazione al subappalto

Qualora la Stazione appaltante, anche nel corso dei lavori, accerti il non verificarsi o il venir meno, nei confronti di un subcontraente, di una delle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, diffiderà l'Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 30 giorni, ovvero un minor termine avuto riguardo alla natura delle lavorazioni, dalla ricezione della diffida stessa, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. A seguito della revoca dell'autorizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il subappalto stesso, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni dall'Stazione appaltante subiti.

7. Autorizzazioni della Stazione appaltante

E' fatto divieto all'Appaltatore di dare in subappalto o di concedere in cottimo l'esecuzione di qualsiasi parte delle opere e dei lavori compresi nell'appalto, se non è stato espressamente

autorizzato per iscritto dalla Stazione appaltante.

L'autorizzazione al subappalto dovrà essere esibita alla rappresentanza locale della Stazione appaltante in cantiere onde sia consentito l'accesso al subappaltatore al cantiere stesso.

8. Contenuto dei contratti di subappalto

Nei contratti con i subappaltatori e i fornitori, devono essere riportate tutte le pertinenti prescrizioni contenute nel presente capitolato di appalto, compresi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 Agosto 2010 n. 136.

ART. III.3. VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI

1. Variazioni ai lavori

Le variazioni o addizioni ai lavori assunti sono regolamentate dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 32 della l.r. n. 12/96.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali che non siano state disposte e preventivamente approvate dalla Stazione appaltante secondo le modalità stabilite dal citato art. 132. Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al responsabile del procedimento, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi della vigente normativa statale sui lavori pubblici. Tali variazioni sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta l'obbligo da parte dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza poter vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i lavori medesimi, salvo che i lavori stessi non possano essere accettati in sede di collaudo secondo le procedure previste all'art. VI.1.8 del presente capitolato.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 accertati dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni approvate dalla Stazione appaltante, in conformità all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e che questi gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall'art. III.4 del presente capitolato, ovvero si procederà con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore a richiesta della direzione dei lavori.

Per quanto riguarda le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d), del D.Lgs. n. 163/2006, gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori, previa l'osservanza degli adempimenti prescritti dall'art. 161, comma 3 e seguenti, del D.P.R. n. 207/10.

Per quanto riguarda la varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 163/2006 si applica quanto previsto dal medesimo art. 132, comma 6.

Gli interventi di cui all'art. 132, comma 3, primo e secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 sono disposti, rispettivamente, dal direttore dei lavori (primo periodo) ovvero dal responsabile del procedimento e/o dal dirigente competente (secondo periodo), ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e previo l'espletamento delle relative procedure di approvazione.

Per le sole ipotesi previste all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 la Stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di nuovi prezzi secondo le procedure di cui all'art. III.4 del presente capitolato.

Se le varianti, nei casi previsti al punto precedente, superano tale limite, il responsabile del procedimento – fatto salvo quanto previsto dall'art. 132, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 – ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dall'importo degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel calcolo di cui sopra non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni.

Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni di cui all'art. I.2.A del presente capitolato d'appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. A tal fine si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla Stazione appaltante, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto

dell'importo contrattuale.

2. Variazioni dovute ad errori o omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto od in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, in conformità all'art. 132, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e il risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

Ai fini di quanto sopra si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistica-edilizia vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Valutazioni relative alle varianti autorizzabili.

Le variazioni e le addizioni al progetto approvato e da realizzare sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste, e nel modo in cui sono regolate, dalla vigente legislazione regionale e dall'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto – sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non comporti un aumento dell'importo del contratto stipulato – non potrà considerarsi variante ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Qualora si dovesse dar luogo a varianti consentite, in aumento o in diminuzione, da considerare ai fini della sicurezza si procederà nel seguente modo:

- relativamente ai costi compresi nel prezzo di appalto, applicando la percentuale della stima dei costi del piano di sicurezza e coordinamento contrattuale agli importi delle lavorazioni in variante;
- relativamente ai costi aggiuntivi non compresi nel prezzo di appalto e per i relativi ed eventuali nuovi prezzi non previsti nel suddetto piano, si procederà alla loro determinazione in contraddittorio tra il Coordinatore in fase di esecuzione, il Direttore dei lavori e l'appaltatore con i criteri di cui all'art. 163 del DPR 207/2010.

ART. III.4. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno:

- a) desumendoli dall'elenco prezzi di cui all'art. 42 della l.r. n.12/96 e successive modifiche.
- b) desumendoli dal prezzario di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 207/10;
- c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- d) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportassero maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicherà il disposto di cui all'articolo V.6 del presente capitolato d'appalto.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. III.5. DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all'articolo III.4 del presente capitolato.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all'Appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisorie, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera. L'onere

per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'Appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. III.6. PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

La Stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinverranno nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'Appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla Stazione appaltante che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'Appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del responsabile del procedimento su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell'organo competente.

I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà della Stazione appaltante. L'Appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato, ovvero trasportarli a discarica, intendendosi di ciò compensato con i prezzi contrattuali.

Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.

Qualora siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. IV.1. ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante secondo il programma di cui all'art. IV.2 del presente capitolato.

La Stazione appaltante si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all'Appaltatore i lavori che debbono essere incominciati e di stabilire l'esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore si atterrà sempre alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla direzione lavori e non si accrediteranno all'Appaltatore né le opere da essa eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei

lavori stessa, né quelle eseguite irregolarmente per le quali si applicheranno le disposizioni di cui all'art. II.12.3 del presente capitolato.

ART. IV.2. PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante e alla direzione lavori un dettagliato programma e piano per l'esecuzione dei lavori, prima della consegna dei lavori secondo le indicazioni prescritte dal direttore dei lavori.

Il programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresì essere riassunti in un programma grafico illustrante l'avanzamento cronologico mensile dei lavori.

L'Appaltatore dovrà con periodicità trimestrale presentare relazioni dettagliate sul grado di avanzamento lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.

Il programma approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola la Stazione appaltante che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno contrattuale per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal programma dei lavori originario di appalto.

Il programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato dall'Appaltatore.

Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà vincolante per l'Stazione appaltante che si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore le località ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'Appaltatore dovrà disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attività, sia intensificato il lavoro su pochi, così da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disagi nella viabilità.

Ogni termine definito è imperativo e comporta per l'Appaltatore l'obbligo di fare i lavori considerati nel termine indicato ed alle date risultanti dal programma, senza che sia necessario emettere ordine di servizio particolare per ogni opera elementare o categoria di lavoro.

L'Appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze e dei rimedi.

Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe e sospensioni per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale assegnato, in quanto nello stesso è compresa l'incidenza delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole. Nel tempo contrattuale non sono comprese invece le sospensioni conseguenti a condizioni climatiche avverse straordinarie eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole.

ART. IV.3. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

A) Termine per la consegna

Dopo la stipula del contratto il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque (45) giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i seguenti documenti:

- a) il programma ed il piano di esecuzione delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. II.8 del presente capitolato;
- b) le eventuali certificazioni delle attrezzature previste per le mobilitazioni;
- c) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'Appaltatore.

Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al responsabile del procedimento.

L'approvazione dei documenti da parte di quest'ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna dei lavori.

Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti dagli articoli II.8, II.10, III.1, IV.2 e dal presente articolo, redatti nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il responsabile del procedimento non autorizza la consegna dei lavori ed impone all'Appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente tale periodo la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'Appaltatore nella forma stabilita alla lettera B) del presente articolo; a tale verbale deve essere allegata la documentazione di cui sopra. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni continui di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori.

A consegna intervenuta l'Appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e comunicata al responsabile del procedimento. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e cioè quando:

- il cantiere è stato installato;
- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;
- sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti congrui dalla D.L.).

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, il responsabile del procedimento, assegna un termine perentorio non superiore a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, incamerando la cauzione definitiva, di cui

all'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006.

Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili alla Stazione appaltante, l'Appaltatore può formulare esplicita formale richiesta di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso da parte dell'Stazione appaltante delle spese contrattuali nonché delle altre spese da lui effettivamente sostenute, in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali: 1,00% per la parte dell'importo fino a Euro 258.228,45, 0,50% per l'eccedenza fino a Euro 1.549.370,70, 0,20% per la parte eccedente Euro 1.549.370,70.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso a titolo di risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi dovuti all'accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'Appaltatore, dovuti al ritardo nella consegna delle opere ed al non accoglimento dell'istanza di recesso deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. VII.1 del presente capitolato.

La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, ivi comprese le avversità climatiche, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

B) Processo verbale di consegna

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'Appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto, la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza il processo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questa lo richieda.

E' ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale sui quali dovranno essere riportate le cause che, per la natura, l'importanza dei lavori o dell'opera ovvero per una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili richiedono la consegna parziale dei lavori. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo IV.4 del presente capitolato.

C) Differenze riscontrate all'atto della consegna

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, il direttore dei lavori redige apposito verbale di constatazione e ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo VII.1 del presente capitolato.

D) Consegna di materiali da un Appaltatore ad un altro

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'Appaltatore subentrante. Qualora l'Appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate al punto A) del presente articolo.

ART. IV.4. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE

1. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **310** giorni naturali consecutivi con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

2. Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccedenti la previsione di andamento

sfavorevole od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione indicandone le ragioni e l'imputabilità con riferimento al verbale di consegna, secondo quanto previsto agli art.158 e 159 del d.p.r. n.207/2010.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d), e), del D.Lgs. n. 163/2006, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'Appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi sopra contemplati, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

Qualora la sospensione superi i predetti limiti l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

E' fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere.

Salvo quanto sopra stabilito, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le

necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Qualora l'Appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista nell'art. IV.5 del presente capitolato.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo VII.1 del presente capitolato.

L'Appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore.

Le sospensioni disposte ad iniziativa dell'Appaltatore così come l'abbandono del cantiere da parte del medesimo danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 relativo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

3. Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di elenco prezzi, variabile tra il 13 ed il 15% a seconda della tipologia dei lavori, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi moratori come fissati ogni anno con decreto del Ministro competente in materia di lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione computati sulla percentuale di cui alla precedente lettera a) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera

accertati dal direttore dei lavori ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

4. Proroghe

L'Appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere esclusivamente prima della scadenza del termine, con domanda motivata che deve essere formulata almeno 30 giorni prima della data di conclusione dei lavori, una sola proroga che verrà esaminata dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione appaltante.

Agli effetti del diritto di richiedere la proroga summenzionata ai termini contrattuali di esecuzione, le giornate di sciopero saranno riconosciute come tali se almeno il 50% delle maestranze addette al cantiere (considerando tale il solo personale alle dirette dipendenze dell'Appaltatore) si astiene dal lavoro, considerando la presenza media riscontrata nei 15 giorni precedenti, quale registrata sul giornale dei lavori. Le astensioni dal lavoro di durata inferiore a 5 ore non saranno prese in considerazione in nessun caso

ART. IV.5. PENALE IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate l'Appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all'uno per mille del valore del contratto.

Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.

La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.

ART. IV.6. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE

1. Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle

necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

I termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori.

Il conto finale dovrà essere redatto dal direttore dei lavori nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori e nel rispetto dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/10.

L'opera è da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa è mancante di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché le rifiniture accessorie mancanti non ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo capoverso del presente articolo riporta il termine non superiore ai 60 giorni entro il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato e la redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuto completamento delle lavorazioni. Il direttore dei lavori potrà sospendere la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, condizioni metereologiche avverse e nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.

Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, la Stazione appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

2. Conto finale

Il responsabile del procedimento, esaminati i documenti trasmessi dal direttore dei lavori a corredo del certificato di ultimazione dei lavori invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

L'Appaltatore all'atto della firma non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. VII.2.1 del presente capitolato, eventualmente aggiornandone l'importo.

Qualora l'Appaltatore non firmasse il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato e le riserve abbandonate.

3. Avviso ai creditori

Ricevuta l'attestazione di ultimazione lavori il responsabile del procedimento provvede a richiedere la pubblicazione, presso i comuni nel territorio in cui si sono eseguiti i lavori, dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa

documentazione.

Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

Il responsabile del procedimento invita quindi l'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo di credito per il quale non è avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verrà trattenuto un importo corrispondente al credito per il quale non è avvenuta la tacitazione, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che l'Autorità competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.

CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

ART. V.1. DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli da 156 a 170 e da 211 a 214 del DPR 207/10 per quanto concerne i documenti amministrativi e contabili e le modalità per la loro tenuta.

E' consentita la redazione dei documenti amministrativi e contabili mediante programmi informatici.

ART. V.2. NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI

I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall'elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra;
- per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell'elenco dei prezzi.

Il fatto che un'opera o una provvista sia contemplata nell'elenco prezzi non comporta

l'obbligo per la Stazione appaltante di darne ordinazione all'Appaltatore.

OPERE A CORPO

Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere (art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006).

I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo.

Ogni indicazione richiederà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.

OPERE IN ECONOMIA

I compensi per le opere eseguite in economia non sono soggetti al ribasso d'asta. L'Appaltatore dovrà, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero accertate per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della direzione lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.

ART. V.3. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 140, 141 e 142 del DPR 207/10.

1. Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. 79/97, convertito in Legge 140/97, all'Appaltatore **non verrà concessa** alcuna forma di anticipazione sull'importo contrattuale.

2. Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nel corso dei lavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di cui all'articolo II.11 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell'ammontare netto dell'importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del responsabile del procedimento, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, riduzione entità dei lavori ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all'Appaltatore prima della stipulazione del contratto.

I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l'importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all'importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dalla

Stazione appaltante sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, vistati dal responsabile del procedimento, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte della Stazione appaltante è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e verificabili dalla Stazione appaltante presso le autorità competenti.

L'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare e sempre al netto del ribasso d'asta sarà corrisposta dopo l'ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente art. IV.6.1.

Qualora la Stazione appaltante, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all'Appaltatore e all'autorità competente l'inadempienza accertata e procederà a trattenere sui corrispettivi maturati, successivi all'inadempienza e fintanto che la stessa perduri, una somma pari al 10% dell'importo della rata di acconto o di saldo, in caso d'inadempimento dell'Appaltatore, ovvero pari al 10% dell'importo del contratto di subappalto o di cottimo, in caso d'inadempimento del subappaltatore o del cottimista. La Stazione appaltante incamera definitivamente le somme trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all'atto d'emissione del certificato di collaudo.

La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima.

Verrà inoltre pagata la sola fornitura se la Stazione appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all'atto della consegna dei lavori.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente punto 2 del presente articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori.

I pagamenti in acconto vengono effettuati, fatto salvo il rispetto di quanto disciplinato con l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 a cui la Stazione appaltante deve sottostare, con valuta fissa per il beneficiario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa a fronte del relativo certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo viene effettuato – previa produzione di garanzia fideiussoria – fatto salvo il rispetto di quanto disciplinato con l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 a cui la Stazione appaltante deve sottostare, con valuta fissa per il beneficiario, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente prestato la garanzia fideiussoria di

cui all'art. III.1, lettera E) del presente capitolato, il termine di 90 gg. decorre dalla presentazione della stessa.

4. Ritardato pagamento

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra indicati sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto al termine sopra indicato. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

5. Interessi per il ritardato pagamento

Qualora il certificato di pagamento della rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Analogamente qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione del mandato di pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Il saggio degli interessi di mora previsti ai punti precedenti sono quelli fissati annualmente con decreto del Ministro competente in materia di lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti

I pagamenti verranno disposti dall'ufficio amministrativo della Stazione appaltante per quanto concerne l'esecuzione del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento, della rata di saldo e delle relative fatture emesse dall'Appaltatore, incaricherà l'ufficio competente ad effettuare il bonifico bancario ovvero postale.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 Agosto 2010 n.136.

ART. V.4. VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri relativi alla sicurezza, la cui stima è oggetto di specifico compenso a corpo non soggetto a ribasso d'asta e riepilogato all'art. I.2.B del presente capitolato, verranno contabilizzati proporzionalmente ai vari stati di avanzamento lavori.

All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà annotato sul libretto delle misure e sul registro di contabilità il relativo compenso.

In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'Appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti salvo il caso previsto all'art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. V.5. CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione appaltante debitore.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questi non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al punto precedente.

La Stazione appaltante, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, la Stazione appaltante cedente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. V.6. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Si applica, invece, il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta. Tale prezzo potrà essere aumentato di una percentuale fissata con decreto del Ministro competente in materia di Lavori Pubblici da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, sulla base del cronoprogramma allegato alla progettazione esecutiva. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 133, dal comma 4 al comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

CAPO VI - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI**ART. VI.1. COLLAUDO DEI LAVORI****1. Disposizioni preliminari**

Il collaudo è obbligatorio ed ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.

Il collaudo in corso d'opera, che può essere richiesto dal direttore dei lavori o dall'Appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori ovvero all'insorgere di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire in modo rilevante sull'esecuzione dei lavori, è obbligatorio comunque nei casi previsti dall'art.215, comma 4, del D.P.R. n. 207/10 e dall' art. 17 comma 8 della l.r. 12/96.

Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalità e tempistiche indicate dall'art. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/10. Entro il termine previsto dalla legge a partire dalla data dell'attestazione di ultimazione lavori, si procederà al collaudo definitivo, che verrà eseguito dal Collaudatore nominato dalla Stazione appaltante, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore ed ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l'Appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.

Se i funzionari di cui al secondo periodo del presente articolo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'Appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'Appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la Stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla Stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

La Stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

3. Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Inoltre è posta a carico dell' Appaltatore, quando non interviene alle visite di collaudo, pur tempestivamente avvisato, la spesa per il loro esperimento alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione appaltante.

4. Processo verbale di visita

Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'Appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- j) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- k) i giorni della visita di collaudo;
- l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'Appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque

intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

5. Relazioni

L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'Appaltatore.

In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'Appaltatore, se a suo parere l'Appaltatore è a reputarsi negligente o in malafede.

6. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento formula le proprie valutazioni e trasmette la relazione con le proposte dell'organo di collaudo alla Stazione appaltante, che decide in merito.

7. Difetti e mancanze nell'esecuzione

Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini del successivo punto 12 del presente articolo. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

8. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del

procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla Stazione appaltante per l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate.

9. Certificato di collaudo

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- c) gli estremi del collaudo statico e degli impianti.

Nel certificato l'organo di collaudo:

- 1) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- 2) determina la somma da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla Stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare allo stesso Stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
- 3) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'Appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

Decorsi due anni dalla emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

10. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta dell'Stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

11. Lavori non collaudabili

Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la Stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui al precedente punto 5 del presente articolo.

12. Domande dell'Appaltatore al certificato di collaudo

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno eseguire.

13. Ulteriori provvedimenti amministrativi

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

- a) il processo verbale di visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- e) la relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo.

L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.

La Stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesti, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della Stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.

14. Svincolo della cauzione

Alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

15. Estinzione delle garanzie fideiussorie

Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo senza che le stesse abbiano avuto inizio, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore all'esito del collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'articolo III.1.C del presente capitolato.

15bis. Accettazione delle opere collaudate

I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al progettista.

L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di 10 giorni. All'atto della firma quest'ultimo può aggiungere delle riserve che crede nel proprio interesse rispetto alle operazioni di collaudo.

Resta fermo che, se l'appaltatore non sottoscrive i risultati ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve le risultanze dei collaudi medesime si considerano accettate.

L'accettazione delle opere realizzate è in ogni caso, subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo.

Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l'accettazione con conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del c.c. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica determina laddove previsto dal contratto d'appalto l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest'ultimo periodo senza la contestazione di inconvenienti determina l'accettazione dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo l'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del c.c.

Nei casi di collaudo in corso d'opera di cui all'art. 17, comma 8, lettera b) e d), della l.r. n. 12/1996 e successive modifiche, l'esito positivo dello stesso collaudo consente l'accettazione delle opere collaudate; nei casi di cui al medesimo comma 8 lettera a) e c), e), f), il collaudo in corso d'opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i quali si procede secondo il regime ordinario del presente articolo.

CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE**ART. VII.1. RISERVE**

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene che gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni dalla firma del registro di contabilità. Il direttore dei lavori espone nel registro nei successivi quindici giorni le sue motivate ragioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore firmi il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

ART. VII.2. DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO

Le eventuali controversie tra l' Stazione appaltante e l'Appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 239 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'articolo 241 comma 1 del predetto D.Lgs n. 163/2006, ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, su comune volontà delle parti, spetta al giudice ordinario.

1. Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Il responsabile del procedimento può promuovere la costituzione di apposita commissione, secondo le modalità di cui all'art.240 del D.Lgs. n. 163/2006, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

In merito alla proposta nei successivi trenta giorni si pronuncia l'Appaltatore e la Stazione appaltante assume le dovute determinazioni in merito. Decorso tale termine è in facoltà dell'Appaltatore avvalersi dei disposti di cui al successivo punto 2 del presente articolo.

Qualora l'Appaltatore e la Stazione appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

L'accordo bonario definito con le modalità precedenti ed accettato dall'Appaltatore ha natura transattiva.

La Stazione appaltante e l'Appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto degli stessi l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni, gli atti del procedimento e i verbali di pre-intesa non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

2. Definizione delle riserve al termine dei lavori

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del loro valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario di cui al presente articolo, sono esaminate e valutate dalla Stazione appaltante entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi del precedente articolo VI.1.14.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, senza che la Stazione appaltante abbia effettuato il collaudo, l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La Stazione appaltante si pronuncerà entro i successivi 90 giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall' Stazione appaltante avverrà entro

60 giorni dall'accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'art. VII.1 del presente capitolato non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

3. Definizione delle controversie

Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ivi comprese quelle aventi ad oggetto l'adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullità e l'annullabilità del medesimo, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, spetta al giudice ordinario.

E' esclusa la competenza arbitrale.

4. Tempo del giudizio

L'Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 1 del presente articolo o della determinazione prevista al punto 2 del presente articolo oppure alla scadenza dei termini previsti dal predetto punto 2.

Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui al punto 2 del presente articolo.